



**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"**  
**Via Raffaello - 71036 LUCERA**



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Lucera, 09/09/2019

Al Personale Docente e ATA

Al sito web  
E. p.c. al Direttore SGA

Circ. n. 6

**Oggetto:** autorizzazioni all'esercizio di ulteriori attività lavorative per i dipendenti della scuola (docenti e ata).

In merito all'oggetto, si sintetizzano le disposizioni legislative vigenti:

L'art. 53, comma 6, del d.lg. n. 165 del 2001, in cui è confluito l'art. 58 del d.lg. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 26 del d.lg. n. 80 del 1998, vieta ai dipendenti delle P.A. con rapporto di lavoro a tempo pieno l'espletamento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, per i quali sia corrisposto, sotto qualunque forma, un compenso, salvo che lo svolgimento dell'incarico sia stato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza per le specifiche attività consentite dalla legge (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sent. 8 luglio 2011 n. 15098). Tale disposizione ha lo scopo di conseguire l'obiettivo di garantire l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Il comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che la normativa in materia di incompatibilità non si applichi ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con part-time non superiore al 50% dell'orario di servizio pieno.

**Ne consegue che:**

1. I lavoratori a tempo pieno, o con orario di part-time superiore al 50%, che intendano svolgere altra attività lavorativa, devono chiedere preventiva autorizzazione al Dirigente scolastico, specificando la natura e le modalità di espletamento dell'attività. Il Dirigente, solo dopo aver verificato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità reale o potenziale con l'impiego pubblico, può concedere autorizzazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà comunque avere carattere occasionale.
2. I lavoratori in regime di part-time fino al 50% possono svolgere altra attività lavorativa, anche non occasionale, sempre previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
3. Non sono soggette a richiesta di autorizzazione (ma è opportuno darne comunque comunicazione al Dirigente), le seguenti attività:
  - a. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c. partecipazione a convegni e seminari;
  - d. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- e. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

**Compito del Dirigente scolastico è quindi verificare, in concreto:**

- l'esistenza di eventuali situazioni di conflittualità tra le funzioni assegnate al singolo dipendente e gli interessi della struttura di appartenenza;
- la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza nonché con le mansioni e le posizioni di responsabilità attribuite al dipendente stesso;
- la occasionalità o saltuarietà del nuovo incarico;
- la materiale compatibilità, in termini di impegno, del nuovo incarico con il rapporto di pubblico impiego.

(Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., con la Sentenza del 25/11/2014, n. 216).

**Si ricorda che, naturalmente, è fatto divieto assoluto ai docenti di svolgere attività di lezioni private agli alunni della scuola di servizio.**

Poiché il Ministero ha precisato che il Dirigente "è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all'attività che l'interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l'esercizio dell'attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e in tal caso, **lo stesso dirigente scolastico può negare l'autorizzazione**", **al fine di rendere più rapida ed efficace tale verifica, si invitano tutti coloro che abbiano intenzione di svolgere altra attività lavorativa a presentare il modulo in allegato all'ufficio personale.**

F.to il Dirigente scolastico

Pasquale Trivisonne

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)